



**DOMENICO POMPILI**  
VESCOVO DI VERONA

Prot. 122/2023

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del *Benedizionale*: *“Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”*.

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana in particolare quello di modificazione del Concordato lateranense stipulato il 18 febbraio 1984, (cf. art. 2). Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Si rende pertanto opportuno un aggiornamento della regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano e aver avuto il suo unanime consenso in data 26 gennaio 2023, con il presente Decreto

**DISPONGO**

**che nella Diocesi di Verona si osservino le seguenti disposizioni:**

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni; scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
- Altri utilizzi dovranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.





DOMENICO POMPILI  
VESCOVO DI VERONA

2. **IL SUONO A DISTESA** o “SCAMPANIO”, per gli scopi sopra indicati, è consentito nei modi seguenti:

- **GIORNI FERIALI**, per la durata di 1 minuto, dalle ore 7.00 alle ore 21.00.
- **SABATO E VIGILIE**, per la durata di 2 minuti, dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
- **DOMENICHE E SOLENNITA'**, per la durata di 2 minuti:
  - dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nelle località extra cittadine;
  - dalle ore 9.00 alle 21.00 nel Comune di Verona.

Costituiscono eccezione all'orario serale la Veglia Pasquale e la Notte di Natale.

La durata del suono a distesa non deve superare i 15 minuti complessivi nell'arco della giornata ed essere comunque ispirata a criteri di moderazione. Per i suoni feriali si raccomanda di utilizzare 2-3 campane piccole.

Per il suono dell'Angelus, così come per l'Agonia di Gesù (il venerdì alle ore 15) si consiglia vivamente di utilizzare 1 sola campana.

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali **RINTOCCHI DELL'OROLOGIO**, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. **I rintocchi dovranno essere battuti unicamente alle ore, una sola volta e con un solo tocco per la mezz'ora.**

4. Le presenti disposizioni si applicano anche con il **SUONO RIPRODOTTO DA STRUMENTI ELETTRONICI**. In questo caso, l'intensità del suono deve essere regolata (agendo per esempio sull'amplificazione) in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.

5. **SUONATE SOLENNI O "CONCERTI"**: si intendono le tradizionali esecuzioni con il “sistema di suono alla veronese” eseguite **manualmente** dalle squadre campanarie presenti nella diocesi, che con la loro attività svolgono un servizio liturgico.

**Suonate solenni liturgiche:**

- Le suonate solenni possono avere luogo nelle solennità, nelle festività ordinarie e/o infrasettimanali in accordo con l'Ordinario del luogo; inoltre possono essere eseguite in occasioni particolari come matrimoni e funerali.





**DOMENICO POMPILI**  
VESCOVO DI VERONA

- L'esecuzione di una singola suonata solenne deve avere una durata massima di 7/8 minuti. Tra una suonata e l'altra deve essere osservata una pausa di 5/6 minuti.
- Le suonate solenni devono svolgersi preferibilmente nei 30 minuti precedenti l'inizio delle celebrazioni, o in alternativa, nei 20 minuti successivi al termine delle stesse.
- Nelle solennità è permesso il suono a concerto sia prima che dopo le celebrazioni; nelle festività ordinarie si scelga solamente una delle due possibilità.
- Nelle solennità è permessa l'esecuzione di una breve suonata solenne durante la celebrazione nel momento della consacrazione, avente la durata della stessa.

**Esercitazioni settimanali delle squadre campanarie:**

- È consentita l'esecuzione di 1 sola esercitazione settimanale.
- Le esercitazioni devono essere concordate con l'Ordinario e, dove necessario, con le autorità civili del luogo.
- Devono occupare un tempo complessivo, fra suonate e pause, di 45 minuti.
- Il numero massimo di suonate per ogni esercitazione non deve essere superiore a 3.
- Le esercitazioni nel giorno di sabato siano svolte non prima delle ore 16.00.
- Le esercitazioni domenicali siano possibilmente effettuate negli orari del suono liturgico per le celebrazioni.
- Le suonate per eventi particolari extra-liturgici, come ad esempio le competizioni o rassegne fra squadre campanarie, devono essere concordate con l'Ordinario e con le autorità civili del luogo.

6. Il presente decreto entra in vigore nel territorio diocesano il 26 febbraio 2023, Prima Domenica di Quaresima.

Verona, dalla Curia Diocesana, il 1° febbraio 2023.



DOMENICO POMPILI  
*Vescovo di Verona*

mons. Massimo Boarotto  
*Cancelliere vescovile*

